

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2102)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1972*  
(V. Stampato n. 3917)

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile**  
(ATTAGUILE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 23 febbraio 1971*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, per l'ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, recante ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591.

ALLEGATO

*Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 29 dicembre 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500;

Vista la legge 3 luglio 1970, n. 500;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli fino al 31 dicembre 1972, in attesa che venga istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli ed al fine di evitare un vuoto normativo che possa turbare o danneggiare la normale gestione commerciale del porto stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

DECRETA:

## ART. 1.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972.

## ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO - ATTAGUILE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO